

Tipologie di Società nella legislazione italiana

Le società sono una forma di esercizio collettivo dell'impresa: trattasi cioè di una organizzazione di persone e beni preordinata e coordinata al raggiungimento di uno scopo produttivo, mediante l'esercizio in comune di un'attività economica, attuata attraverso determinati conferimenti che i soci si impegnano a prestare con il contratto con il quale costituiscono la società.

Tale forma di collaborazione è caratterizzata dal fatto che tutti gli associati partecipano al *rischio di gestione dell'impresa*.

Il codice civile italiano distingue due grandi gruppi: le **società di persone** e le **società di capitali**.

Le **società di persone non hanno personalità giuridica**: delle obbligazioni della società rispondono anche i soci; quindi i debiti della società li pagano anche i soci (con alcune eccezioni previste dalla legge). Esistono:

- la **società semplice (S.s.)**;
- la **società in nome collettivo (S.n.c.)**;
- la **società in accomandita semplice (S.a.s.)**.

Le **società di capitali hanno personalità giuridica**: delle obbligazioni della società risponde solo la società, non i soci. I debiti della società li paga solo la società, non i soci (con alcune eccezioni previste dalla legge). Esistono:

- le **società per azioni (S.p.A.)**;
- le **società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)**;
- le **società a responsabilità limitata (S.r.l.)**;
- le **società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.)**.

Anche le società cooperative hanno personalità giuridica: delle obbligazioni della società risponde solo la società, non i soci. I debiti della società li paga solo la società, non i soci (con alcune eccezioni previste dalla legge).

Le **società di capitali possono svolgere**, attraverso la costituzione di **consorzi**, anche attività consortile che consiste nella organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

La **personalità giuridica** si acquista con l'iscrizione da parte del notaio dell'atto pubblico costitutivo della società presso il Registro delle Imprese.

Vediamo più da vicino i vari istituti:

--Società di Persone--

Si tratta di società che non hanno personalità giuridica ed hanno un'autonomia patrimoniale imperfetta, pertanto è prevista **per i soci la responsabilità illimitata** (oltre alla società, anche il socio risponde per le obbligazioni della società, dei debiti della società; risponde con tutto il suo patrimonio, con tutti i suoi beni, presenti e futuri) e **solidale** (il creditore della società può, a sua scelta, rivolgersi ad uno qualsiasi dei soci illimitatamente responsabili e pretendere anche da lui solo l'adempimento dell'intera obbligazione) rispetto alle obbligazioni assunte dalla società, tranne per alcune eccezioni disciplinate dalla legge.

In generale, nelle società di persone **ciascun socio**:

- **ha il potere di amministrare la società** (salve le eccezioni previste dalla legge);
- **non può trasferire la propria quota di partecipazione alla società senza il consenso degli altri soci**, sia per atto tra vivi sia a causa di morte. In caso di successione gli eredi non hanno diritto di entrare a fare parte della società, ma hanno solo un diritto di credito pari al valore effettivo della quota societaria caduta in successione. (Perché possano entrare in società occorre il consenso dei soci della società, oltre naturalmente al consenso degli eredi stessi, a parte il caso della quota del socio accomandante). Sono ritenute legittime clausole di libera trasferibilità della quota per atto tra vivi, così come sono legittime clausole che regolamentino diversamente il trasferimento della quota in caso di successione: il notaio con la sua consulenza può aiutare ad elaborarle, nel rispetto della legge, in modo tale che possano effettivamente operare nel momento di necessità.

1) Società Semplice (S.s.)

La società semplice costituisce la forma più elementare di società, la quale caratteristica è quella di avere per oggetto un'attività economica lucrativa non commerciale (ex articolo 2249 del codice civile). La sfera di applicazione delle società semplici si può estendere, pertanto, all'esercizio di attività agricole e l'attività di gestione di immobili che non sia esplicita a semplice scopo di godimento.

L'autonomia patrimoniale della società è una autonomia patrimoniale imperfetta, questo vuol dire che i creditori particolari del socio sinché dura la società non possono aggredire il patrimonio sociale per soddisfarsi.

La società semplice è soggetta all'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

2) Società in nome collettivo (S.n.c.)

La società in nome collettivo (S.n.c.) è il **modello** societario di **base per l'esercizio di un'attività commerciale**. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio.

L'atto costitutivo deve essere **iscritto al Registro delle Imprese**. L'iscrizione al Registro delle Imprese, pur non essendo condizione di esistenza della società, è tuttavia **condizione di regolarità**. All'iscrizione nel Registro delle Imprese consegue la possibilità per i terzi di conoscere - e quindi di poter fare affidamento - gli elementi essenziali del contratto sociale e, in seguito, le modifiche e gli eventi più rilevanti della vita della società.

Se l'atto costitutivo non viene iscritto nel registro imprese, la S.n.c. viene comunque ad esistenza (S.n.c. irregolare); tuttavia, **l'omessa iscrizione comporta che i rapporti fra la società e i terzi non verranno disciplinati dalle norme dettate per la S.n.c., ma dalle norme dettate per la società**

semplice, meno favorevoli per i soci proprio per la mancanza di pubblicità relativa all'esistenza di tale soggetto che l'iscrizione al Registro delle Imprese comporta. Il nome della società (la ragione sociale) deve contenere il nome di almeno uno dei soci e l'indicazione che si tratta di una S.n.c. Non è prevista l'esistenza di un capitale minimo.

Caratteristiche

La società in nome collettivo non ha personalità giuridica ed è caratterizzata dalla **responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali**. A differenza che nella società semplice, non è possibile per i soci fare un patto per escludere la responsabilità personale di uno o più soci nei confronti dei terzi. E' possibile escludere la responsabilità di uno o più soci solo con effetto tra i soci stessi, in questo caso dunque i creditori possono chiedere ugualmente a ciascun socio il pagamento del debito intero. Nel caso esista un patto apposito nel contratto per escludere la responsabilità di un socio, e proprio questo ha pagato il creditore, allora quest'ultimo potrà chiedere agli altri soci di rimborsargli integralmente il pagamento da lui fatto.

In ogni caso il creditore della società non può chiedere il pagamento del debito della società direttamente al socio, ma deve prima escutere il patrimonio della società. La società in nome collettivo è **soggetta al fallimento che comporta anche il fallimento di tutti i soci**. La legge **non prevede l'assemblea dei soci**; per modificare l'atto costitutivo, il contratto di società, i patti della società, è necessario il consenso di tutti i soci, salvo diversa previsione dell'atto costitutivo stesso.

Amministrazione e rappresentanza

L'amministrazione e la rappresentanza **spettano generalmente a ciascun socio disgiuntamente dagli altri**. Sono ammessi tuttavia patti contrari e i soci, in sede di costituzione della società, possono decidere di scegliere un sistema di amministrazione congiunta sia per l'attività ordinaria che per la straordinaria, oppure disgiunta solo per l'ordinaria e congiunta per la straordinaria. E' anche possibile riservare l'amministrazione ad alcuni soltanto dei soci. Nella società in nome collettivo eventuali limitazione al potere di rappresentanza non si possono opporre ai terzi se non risultano al Registro delle Imprese.

Scioglimento

La società **si scioglie per il decorso del termine di durata, per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, per la volontà di tutti i soci**; quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita; per le altre cause previste dal contratto sociale, per provvedimento dell'autorità governativa e per la dichiarazione di fallimento.

In caso di scioglimento **può essere nominato un liquidatore** che provvede a riscuotere i crediti residui, pagare i debiti residui, liquidare la società ripartendo il patrimonio residuo fra i soci e, al termine della liquidazione, chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese (cancellazione che, quindi, non è contestuale alla decisione dei soci relativa allo scioglimento della società ed alla nomina del liquidatore).

La fase di **liquidazione può essere evitata** qualora, alla data del verificarsi della causa di scioglimento, **non esistano debiti sociali e i soci decidano di ripartirsi direttamente l'eventuale patrimonio sociale residuo** in proporzione alle rispettive quote, anche mediante assegnazioni dei beni residui. In tal caso si potrà cancellare la società dal Registro delle Imprese contestualmente alla decisione dei soci relativa allo scioglimento della società.

3) Società in accomandita semplice (S.a.s.)

La società in accomandita semplice (S.a.s.) è caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci:

- *gli accomandatari, ai quali spetta in via esclusiva l'amministrazione e la gestione della società. Essi hanno una responsabilità illimitata e solidale per l'adempimento delle obbligazioni sociali e, pertanto, sono in una situazione analoga a quella dei soci della S.n.c.;*
- *gli accomandanti, ai quali non spetta l'amministrazione, che rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita, salve alcune eccezioni disciplinate dalla legge.*

Il nome della società (ragione sociale) deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari e l'indicazione che si tratta di una S.a.s.. Se il socio accomandante acconsente a che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.

Amministrazione e rappresentanza

I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso dalla società.

I soci accomandanti possono prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, possono dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza. Hanno poi diritto ad avere comunicazione annuale del bilancio e di controllarne l'esattezza, hanno diritto di consultare i libri sociali e gli altri documenti della società. E' opportuno evidenziare che, se l'atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca (nel caso in cui l'amministratore non sia stato nominato con il contratto sociale) sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto. Non serve quindi l'unanimità.

La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota del socio accomandante può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale, anche qui senza l'unanimità.

Scioglimento

In aggiunta a quanto previsto per la società in nome collettivo, per la società in accomandita semplice è causa di scioglimento la mancanza di soci accomandatari o di soci accomandanti; la legge concede il termine di sei mesi per ricostituire la pluralità di categorie di soci.

Anche nella fase di liquidazione i soci accomandanti conservano la limitazione della responsabilità per le obbligazioni sociali; i creditori che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro diritti nei confronti degli accomandanti limitatamente alla quota di liquidazione da loro percepita.

--Società di Capitali--

Si tratta di organizzazioni di persone e mezzi per l'esercizio in comune di un'attività produttiva, dotate di piena autonomia patrimoniale: quindi, soltanto la società con il suo patrimonio risponde delle obbligazioni sociali. Il socio, pertanto, ha una responsabilità limitata al capitale conferito, non assumendo alcuna responsabilità personale, neanche sussidiaria, per le obbligazioni sociali (tranne i casi previsti dalla legge).

Il sistema delle società di capitali è stato profondamente riformato con l'**obiettivo di accrescerne la competitività sui mercati interni ed internazionali**. Per questo il **centro** della vita della società è stato spostato sull'**autonomia privata**, in particolare nella **redazione dell'atto costitutivo e dello statuto**, che ne **regolano** oltre che la **nascita**, anche lo svolgimento della **sua futura attività**.

Il socio non ha potere diretto di amministrazione e controllo della società, ma può esprimere il suo voto in assemblea e concorrere alla nomina degli amministratori e dei sindaci. Ciò non gli impedisce di essere nominato amministratore, assumendone la relativa responsabilità. La società di capitali funziona attraverso la presenza di tre organi: l'**assemblea**, con una competenza limitata alle decisioni di maggior rilievo per l'ente, gli **amministratori**, a cui è demandata la gestione della società e l'attuazione dell'oggetto sociale, ed i **sindaci**, organo di controllo e di vigilanza sull'attività degli amministratori.

1) Società per azioni (S.p.A.)

La società per azioni (S.p.A.) è certamente il prototipo delle società di capitali e costituisce il principale modello di società commerciale più idonea ai grandi investimenti. La S.p.A. si costituisce con atto pubblico innanzi al notaio, che provvede a registrare l'atto e ad iscrivere la società nel Registro delle Imprese competente (quello in cui è posta la sede sociale). Le società di capitali infatti vengono ad esistenza solo se la società venga iscritta presso il Registro delle Imprese a cura del notaio.

Per la sua costituzione è richiesto un **capitale minimo di 50.000 euro**, di cui almeno il **25% del capitale sociale** (pari a 12.500 euro) deve essere versato **nelle mani degli amministratori** e di ciò si deve dar conto **nell'atto costitutivo**. Per determinate società la legge prevede un capitale minimo più elevato, in relazione alla peculiarità dell'attività svolta (è il caso delle società di intermediazione mobiliare o delle società bancarie o finanziarie). Nel caso in cui la società nasca con un unico socio deve essere versato l'intero importo del capitale sociale.

Le società per azioni possono essere di due tipi: aperte, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (società quotate e con azioni diffuse) e chiuse, che non vi fanno ricorso. Nelle società chiuse il controllo contabile può essere affidato, in forza di specifica clausola statutaria allo stesso collegio sindacale; nelle società aperte invece il controllo contabile spetta per legge necessariamente ad una società di revisione.

Non è necessario che la partecipazione al capitale della società corrisponda ai conferimenti di ciascuno: i soci possono ad esempio liberamente decidere di "premiare" con una partecipazione maggiore un socio di cui reputano strategica la partecipazione o fondamentale l'apporto eseguito.

Caratteristiche

Le due caratteristiche fondamentali sono la responsabilità limitata di tutti i soci e la divisione del capitale in azioni.

La **società**, infatti, **fa fronte alle spese e ai debiti solo con il proprio patrimonio**, vale a dire con il proprio capitale e in generale con le proprie risorse economiche. I soci non sono tenuti a pagare i debiti con i propri beni personali e non sono obbligati a prestare i propri soldi alla società. In caso di difficoltà economiche e quindi di "insolvenza", la società può fallire, ma i soci o l'unico socio non falliscono e perdono soltanto il valore delle proprie azioni e quindi il denaro che hanno investito per

partecipare alla società. **Il capitale è suddiviso in azioni** di un valore fissato nell'atto costitutivo ("valore nominale"), di solito l'importo minimo è di 1 euro per ciascuna azione. Le azioni sono quote di partecipazione liberamente trasferibili. L'emissione delle azioni è normale ma non essenziale, essendo possibile che esse non vengano materialmente emesse; nelle società quotate in borsa le azioni non possono più essere rappresentate da documenti cartacei, ma da semplici registrazioni contabili, definite "azioni scritturali" o "azioni dematerializzate".

L'amministrazione

L'amministrazione delle società per azioni può, con le norme in vigore dal 2004, essere organizzata secondo tre modelli distinti: quello **tradizionale**, quello monistico (di derivazione anglosassone) e quello dualistico (di derivazione tedesca).

- 1. Nel modello tradizionale, la S.p.A. è amministrata da più persone che formano il "Consiglio di Amministrazione" ma può anche essere amministrata da un amministratore unico. A volte gli amministratori non sono soci, ma persone esperte nell'amministrazione e nell'ambito dell'attività svolta dalla società. Chi firma per la società è l'amministratore unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori hanno il compito di gestire la società e la loro competenza ricomprende tutti gli atti necessari al conseguimento dell'oggetto sociale. Il numero dei membri del consiglio di amministrazione è stabilito nell'atto costitutivo, che però può limitarsi ad indicare un numero minimo ed un numero massimo di amministratori; in questo caso, compete poi all'assemblea ordinaria la determinazione in concreto del numero degli amministratori.*
- 2. Nel sistema dualistico, invece, l'amministrazione è affidata ad un consiglio di gestione, eletto dal consiglio di sorveglianza, che a sua volta è eletto dall'assemblea: a tali organi si applicano le specifiche norme previste dalla legge, e, in via residuale, le generali norme in tema di amministrazione e controllo.*
- 3. Nel sistema monistico, l'amministrazione e il controllo sono affidati ad un consiglio di amministrazione e ad un comitato costituito al suo interno; pertanto la disciplina relativa al funzionamento del consiglio di amministrazione è la stessa di quella prevista nel modello tradizionale, fatta eccezione per alcuni requisiti dei componenti del consiglio stesso. Al contrario il sistema di controllo è molto differente rispetto al modello tradizionale. Questo modello, di stampo anglosassone, risulta in assoluto il meno diffuso nel nostro ordinamento giuridico.*

L'organo di controllo

Il **collegio sindacale** è l'organo di controllo delle **società per azioni che adottano il sistema tradizionale**: ad esso è demandato il compito di controllare l'amministrazione della società e di vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo. L'attività di controllo dei sindaci riguarda non solo il riscontro di dati puramente formali, ma anche la sostanza dell'amministrazione, senza però poter entrare nel merito della gestione degli amministratori e delle loro valutazioni di mercato. Nelle società che adottano il sistema dualistico, il controllo sulla gestione e di legalità viene svolto dal consiglio di sorveglianza, che tra l'altro riveste anche alcune delle principali competenze dell'assemblea ordinaria (nomina dei consiglieri di gestione, esercizio della relativa azione di responsabilità e approvazione del bilancio).

Nelle società che hanno eletto il sistema monistico invero il controllo è svolto da un apposito comitato per il controllo sulla gestione eletto in seno al consiglio di amministrazione, cui spetta anche la competenza alla nomina, revoca e sostituzione e quindi con competenze ulteriori rispetto al modello tradizionale.

L'assemblea

L'assemblea, che è formata, dai soci, non ha compiti di amministrazione, ma **deve riunirsi almeno una volta all'anno per approvare il bilancio**. L'assemblea viene convocata dagli amministratori anche per prendere decisioni importanti ad esempio per le modifiche dello statuto o per l'aumento del capitale sociale e la relativa deliberazione deve essere verbalizzata da un notaio che, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio del luogo ove la società ha sede. L'ufficio del registro delle Imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio ritiene non adempite le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione agli amministratori che possono ricorrere al tribunale per ottenere la predetta iscrizione della delibera nel registro delle imprese.

Scioglimento

La società si scioglie **anticipatamente con una delibera di assemblea** verbalizzata dal notaio ovvero **quando ricorre una delle cause di scioglimento indicate dalla legge**, quali il decorso del termine di durata, il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale. Gli effetti dello scioglimento decorrono dal giorno dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione di accertamento fatta dall'organo amministrativo o della delibera assembleare in caso di scioglimento volontario. Occorre **nominare un liquidatore** (in genere un ex amministratore della stessa o un esperto in amministrazione e contabilità) che si occupi della chiusura dei debiti, dei crediti, e di tutte le partite contabili in sospeso. Il liquidatore richiederà poi direttamente la cancellazione della società dal Registro Imprese (senza alcun ulteriore atto notarile). E' ammessa la revoca dello stato di liquidazione da adottarsi con le maggioranze richieste per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento.

2) Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)

La società in accomandita per azioni (S.a.p.a) è una società in cui coesistono due diversi gruppi di azionisti:

- *i soci accomandanti, esclusi dall'amministrazione e responsabili limitatamente al proprio conferimento;*
- *i soci accomandatari, amministratori di diritto, personalmente e illimitatamente responsabili.*

Come nelle società per azioni, le quote di partecipazioni sono rappresentate da azioni, mentre, come nelle società in accomandita semplice, il potere di gestione spetta ad amministratori con responsabilità illimitata, anche se sussidiaria, per le obbligazioni sociali.

Nella prassi **questo modello societario non ha mai avuto grande diffusione**, se non in pochi sporadici casi in cui è stata utilizzata come "cassaforte di famiglia". Gli accomandatari, infatti, sono di diritto amministratori e le norme sulla nomina dei nuovi amministratori nel corso della vita della società attribuiscono un diritto di veto sulla scelta dei nuovi a quelli già in carica, rendendo così il gruppo di comando sicuro da tentativi di scalata della società attuati mediante rastrellamento delle azioni sul mercato.

Amministrazione

La disciplina della società in accomandita per azioni è sostanzialmente quella della società per azioni, nei limiti di compatibilità con il tipo sociale.

Tutti i soci accomandatari sono di diritto membri dell'organo amministrativo della società.

Norme particolari sono dettate per la nomina e la revoca dei sindaci o dei componenti del consiglio di sorveglianza ovvero, per le S.a.p.a. quotate o soggette a revisione contabile obbligatoria, per il conferimento o la revoca dell'incarico alla società di revisione.

Le modificazioni dell'atto costitutivo debbono essere approvate, oltre che dall'assemblea straordinaria, anche da tutti i soci accomandatari.

Scioglimento

Lo scioglimento e la liquidazione della S.a.p.a. è regolata, in generale, dalle norme dettate per la società per azioni e di capitali, alle quali si rinvia. In più è prevista una particolare causa di scioglimento specifica per la sola S.a.p.a.: la cessazione dalla carica di tutti i soci accomandatari, se nel termine di centottanta giorni non si è provveduto alla loro sostituzione. Durante tale periodo, concesso per ricostituire la categoria dei soci, il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza devono nominare un amministratore provvisorio (che può essere un accomandante o un terzo), i cui poteri sono per legge limitati al compimento degli atti di ordinaria amministrazione e che non assume la qualifica di socio accomandatario. Se vengono meno tutti gli accomandanti, la società può continuare l'attività, ma problemi possono sorgere qualora debba adottare una delibera che la legge riserva esclusivamente agli accomandanti: di qui l'utilità di rivolgersi al notaio per evitare di incorrere in una causa di scioglimento della società (impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea).

3) Società a responsabilità limitata (S.r.l.)

La società a responsabilità limitata (S.r.l.) è certamente una delle **forme più ricorrenti per svolgere attività d'impresa**. Tradizionalmente destinata ad imprese di dimensioni più ridotte rispetto alla società per azioni, sta cominciando ad essere utilizzata anche per imprese di notevoli dimensioni, in quanto caratterizzata da maggiore duttilità organizzativa.

E' dotata di **un'autonomia patrimoniale perfetta e i soci non sono responsabili personalmente per le obbligazioni sociali, anche se hanno agito in nome e per conto della società**.

Proprio per sfruttare al meglio la flessibilità che caratterizza le srl e dunque per consentire ai soci di modellare la società per il perseguimento dei propri specifici obiettivi, diventa fondamentale predisporre correttamente l'atto costitutivo e lo statuto. L'atto costitutivo deve essere fatto per atto pubblico dal notaio che provvede al deposito presso il Registro delle imprese: solo a seguito dell'iscrizione presso il competente Registro delle imprese la società a responsabilità limitata può dirsi effettivamente venuta ad esistenza. L'accresciuta flessibilità del modello s.r.l. rende particolarmente utile la consulenza del notaio che può individuare e suggerire le soluzioni amministrative più idonee alle specifiche esigenze dei soci. Per esempio intervenendo nella stesura delle "norme di funzionamento" (il cosiddetto statuto), che regolamentano i rapporti in modo assai più stabile e giuridicamente più vincolante degli accordi separati, i cosiddetti patti parasociali, sia tra i soci attuali sia per coloro che in futuro entreranno a far parte della società.

Il capitale sociale della società a responsabilità limitata può essere anche inferiore ad Euro 10.000,00.

1. *Nelle s.r.l. con **capitale pari o superiore a Euro 10.000 euro**, alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato almeno il 25% dei conferimenti in denaro (il resto del capitale potrà essere versato successivamente) e l'intero ammontare di quelli in natura.*
2. *Quando l'ammontare del capitale viene, invece, determinato **in misura inferiore ad Euro 10.000, ma pari almeno ad 1 euro**, i conferimenti possono farsi esclusivamente in denaro e devono essere interamente versati all'atto della sottoscrizione.*

Nel caso di costituzione con capitale inferiore a Euro 10.000,00 la società ha l'obbligo di accantonare una somma, da destinare a riserva, da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio pari almeno ad un quinto degli stessi, obbligo che permane sino a che riserva e capitale non abbiano raggiunto l'ammontare di Euro 10.000,00. La riserva può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite con obbligo di sua reintegrazione laddove essa sia diminuita. I mezzi di pagamento devono essere indicati nell'atto. Come per le società per azioni, nel caso in cui la società nasca con un unico socio deve essere versato l'intero importo del capitale sociale.

Amministrazione

Estrema flessibilità ha pure la disciplina dell'amministrazione: si potrà avere un **amministratore unico od un consiglio di amministrazione**, ma ora anche forme di amministrazione congiuntiva (ove gli amministratori debbono operare, per l'appunto, congiuntamente) o disgiuntiva (ove ogni amministratore può operare da solo) o forme di amministrazione mista congiuntiva per taluni atti e/o categorie di atti e disgiuntiva per il resto (sullo schema delle società di persone). Uno strumento molto utile è quello dei cosiddetti **diritti particolari** con il quale è possibile attribuire ai singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società e la distribuzione degli utili. Anche in questo caso l'intervento del notaio di fiducia può essere molto utile al fine di disegnare al meglio la struttura organizzativa della società. Tranne che per alcune deliberazioni di particolare importanza, **non è più obbligatoria neppure l'assemblea**: le "norme di funzionamento" (il cosiddetto statuto) possono prevedere metodi alternativi di formazione per le decisioni dei soci, come la consultazione o il consenso resi per iscritto (lo stesso documento che circola tra i vari soci che lo sottoscrivono). Infine la società a responsabilità limitata **può emettere titoli di debito simili alle obbligazioni** ma che, a differenza di questi ultimi, possono essere inizialmente sottoscritti solo da investitori professionali.

Organo di controllo

Nelle società a responsabilità limitate l'esistenza di un organo di controllo è necessaria solo al ricorrere di alcune circostanze previste dalla legge. Può essere costituito da **un collegio sindacale** ovvero **da un sindaco unico**. In tali casi, se l'atto costitutivo non dispone diversamente, le funzioni di controllo contabile spettano all'organo di controllo. Sulle ipotesi in cui sia obbligatoria la nomina dell'organo esterno di revisione contabile, oltre che del collegio sindacale, è opportuno richiedere il consiglio del proprio notaio.

Scioglimento

La società si scioglie con una **delibera di assemblea verbalizzata dal notaio**. Occorre nominare un liquidatore (in genere un ex amministratore della stessa) che si occupi della chiusura dei debiti, dei crediti, e di tutte le partite contabili in sospeso. Il liquidatore richiederà poi direttamente la cancellazione della società dal Registro delle Imprese (senza alcun ulteriore atto).

4) Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s)

La società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.) è una forma di Srl recentemente introdotta dalla legislatore per favorire l'imprenditorialità. Si applica ad imprenditori senza limiti di età, ma possono essere soci della S.r.l.s. solo persone fisiche, non società o enti e anche in questo caso la società può essere composta da un unico socio. A differenza della srl "normale" è previsto **un capitale sociale minimo di euro 1 e massimo di 9.999,99 euro**, il capitale deve essere interamente versato in denaro all'organo amministrativo in sede di costituzione. **L'atto costitutivo** deve essere redatto per atto pubblico da un notaio in conformità ad un **modello standard previsto dalla legge che non può essere modificato** (le clausole del modello standard sono inderogabili). Non esiste quindi uno statuto in senso tecnico, ma esistono le clausole del modello standard previsto dal legislatore. Non sono dovuti onorari notarili.

FARE IMPRESA E BUSINESS

Lo Studio Legale dell'Avvocato Bálint Halmos, a Budapest, si propone per venire incontro alle esigenze di chi vorrebbe fare impresa, mettendo a disposizione di tutti il suo *know how* per dare risposte a chi vuole fare impresa.

Sul sito è possibile porre domande su impresa e nuove società scrivendo direttamente a:
info@legal-society.com

Inoltre, il sito fornisce una selezione di articoli e news che vengono costantemente aggiornati da professionisti della materia.

Visita ora il sito: www.legal-society.com

Fonti per la redazione dell'articolo

Ricerche Web

Associazione notariato italiano

Campobasso G. – Diritto Commerciale – ed. 2015 Utet

dr. Lorenzo Amato

in collaborazione con **Studio Legale dell'Avvocato Bálint Halmos**